



DOC. INTERNO N.64563021 del 04/05/2017

Deliberazione n. 36/2017/PRSP

Comune di BARAGIANO (PZ)



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

LA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

PER LA BASILICATA

Nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2016

composta dai magistrati:

Presidente Rosario Scalia;
Consigliere Giuseppe Teti;
Referendario Vanessa Pinto, relatore;
Referendario Raffaele Maienza.

VISTO l'art.100, comma 1, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni ed integrazioni (TUEL) e, in particolare, gli artt. 148 e 148 bis;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013);



VISTA la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 11/SEZAUT/2014/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida ed i criteri cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione dei Questionari relativi al rendiconto 2013;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n.229 dell'11 giugno 2008;

VISTA la relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2013, redatta sulla base del relativo Questionario e trasmessa, ai sensi dell'art. 1, comma 166, della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Baragiano;

VISTA e considerata la nota istruttoria (Prot. 124 del 5 febbraio 2016), inviata dalla Sezione di controllo con riferimento alle risultanze emerse dal Questionario relativo al rendiconto 2013 del Comune di Baragiano ai fini dello svolgimento delle attività di controllo di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'art. 148 e 148 bis del T.U.E.L. e del relativo contraddittorio per l'emanazione della specifica pronuncia, da adottarsi nei casi previsti dalla vigente normativa;

VISTI i chiarimenti e le controdeduzioni fatti pervenire dal Sindaco e dall'Organo di revisione economico-finanziaria in risposta alle sopra indicate richieste istruttorie;

UDITO il magistrato relatore, dott.ssa Vanessa Pinto

Considerato in

FATTO

1 In esecuzione delle attività di controllo intestate a questa Sezione di controllo ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è stata analizzata la relazione sul rendiconto 2013 ed il correlato questionario, predisposti dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Baragiano ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 166 e ss della legge 266/2005.

1.1 Dall'esame della suddetta documentazione sono emerse alcune anomalie e criticità di natura strutturale che hanno formato oggetto di specifica nota istruttoria (cfr. nota istruttoria del 5 febbraio 2016, Prot. 124).



I riscontri forniti con la nota di risposta del 25 febbraio 2016. Prot. 217, non sono risultati idonei a fare ritenere superati i rilievi sollevati.

1.2 In particolare, con riferimento al rendiconto 2013 sono emerse alcune anomalie nella gestione delle dinamiche relative a:

- A. Sforamento del parametro di deficitarietà n. 4;
- B. Spese correnti non ripetitive;
- C. Passività potenziali;
- D. Gestione dei residui;
- E. Servizi conto terzi;
- F. Procedure di esternalizzazione dei lavori, servizi e forniture;
- G. Spesa di personale.

A. Sforamento del parametro di deficitarietà n. 4

Dall'analisi e l'elaborazione dei dati riportati sul questionario relativo al rendiconto 2013 è risultato che l'Ente, nell'esercizio considerato, non abbia rispettato i limiti imposti dalla legge per l'indicatore di deficitarietà n. 4, e cioè "*Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente*".

Nella nota di risposta, l'Ente, confermando la sussistenza del suddetto parametro di deficitarietà, ha dichiarato di aver *«provveduto a sollecitare gli uffici affinché tale situazione venisse rimossa. In sede di riaccertamento straordinario dei residui avvenuto nell'anno 2015 il totale dei Residui passivi del Titolo I ammontano ad €. 399.723,41 a fronte di impegni per spese correnti (dati Conto consuntivo 2014) di €. 1.435.940,73»*.

Il riscontro risulta evasivo. In particolare non sono stati chiariti i provvedimenti assunti dall'Ente al fine di fronteggiare e superare la criticità nell'esercizio considerato e nell'esercizio 2014.

L'Ente afferma, infatti, che solo in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, il parametro percentuale risulterebbe rispettato.

A tale riguardo, pertanto, la Sezione ritiene opportuno rinviare ogni valutazione all'esito della verifica (modalità ed effetti) dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui e, quindi, in sede di esame e controllo del rendiconto relativo all'esercizio 2015.



B. Spese correnti non ripetitive

In sede istruttoria è stato chiesto di specificare nel dettaglio a cosa si riferissero le voci di spesa relative agli "oneri straordinari della gestione corrente" inserite come "spese straordinarie".

A tale riguardo l'Ente ha fornito la seguente risposta:

«In merito alle spese non ripetitive si elencano qui di seguito gli impegni per spese correnti relative agli "oneri straordinari della gestione corrente":

- € 30.000,00 — *Rimborso e restituzione di tributi;*
- € 1.000,00 — *Rimborso e restituzione di altre entrate correnti diverse;*
- € 341,60 — *Risarcimento danni da incidente».*

Dalla risposta fornita non si è stati in grado di comprendere il titolo e la causa sottesi al "rimborso ed alle restituzioni di tributi e di altre entrate correnti diverse", e in particolare se dette restituzioni fossero dipese da pagamenti non dovuti ovvero per altre cause.

Per l'effetto, il rilievo non può considerarsi superato.

C. Passività potenziali

Al punto 1.5.1 del questionario, viene dichiarata la mancata costituzione di accantonamenti per le passività potenziali.

Si è chiesto, quindi, all'Ente di chiarire se avesse effettuato una stima delle passività potenziali in essere e le ragioni per le quali non avesse ritenuto di costituire un apposito Fondo di accantonamento.

A tale riguardo l'Ente ha dichiarato di non avere *«contenziosi in atto, se non di piccolissima entità, e per tale motivo è risultato superfluo la costituzione di un apposito fondo».*

Sul punto, però, permangono delle perplessità.

In particolare, dalla lettura della relazione attualizzata all'esercizio 2014 e 2015, nella parte relativa ai debiti fuori bilancio, l'Ente ha dichiarato che nell'anno 2015 *«Sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva per la complessiva somma di € 16.766,44. Delibera di Consiglio n. 31 del 23/11/2015. Tale delibera è stata regolarmente trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per la Basilicata con nota numero 8434 del 30/11/2015».*

Sul punto non è dato comprendere se tale contenzioso fosse già pendente in vigenza dell'esercizio 2013. In tale caso, se l'Ente nell'esercizio 2013 – pendente detto contenzioso – avesse effettuato in via preventiva una stima di soccombenza e, di conseguenza, avesse costituito un fondo per



M

passività potenziali adeguato al rilevato rischio di soccombenza, avrebbe evitato di dover gestire – in emergenza – tale onere fuori bilancio, con tutte le conseguenze a questo connesse.

La circostanza rileva, non per l'entità in sé del debito fuori bilancio riconosciuto nell'esercizio 2015, ma in termini di sana gestione finanziaria delle risorse dell'Ente e dei connessi equilibri.

La costituzione di un Fondo per passività potenziali è volta proprio ad evitare ed a prevenire l'insorgenza di oneri "improvvisi", estranei al perimetro della programmazione finanziaria ed economica dell'Ente e, quindi, suscettibili "in re ipsa" di alterarne gli equilibri.

D. Gestione residui

Dall'analisi ed elaborazione dei dati dichiarati nel questionario, è risultato che, nell'esercizio 2013, i seguenti rapporti hanno superato le soglie di attenzione indicate dalla Sezione:

- l'ammontare dei residui attivi ultraquinquennali e il totale dei residui attivi (27,52%) supera la soglia del 15%;
- il rapporto tra l'ammontare dei residui passivi ultraquinquennali e il totale dei residui passivi (28,65%) supera la soglia di attenzione del 15%;
- il rapporto tra l'ammontare dei residui attivi e il totale degli accertamenti di competenza (119,41%) raggiunge percentuali superiori alla soglia di attenzione indicata nella misura del 100%;
- il rapporto tra l'ammontare dei residui passivi e il totale degli impegni di competenza (143,83%) raggiunge percentuali superiori alla soglia di attenzione del 100%.

In sede istruttoria, è stato chiesto di chiarire i motivi che hanno determinato il verificarsi di tali situazioni e quali provvedimenti l'Amministrazione avesse adottato per evitare il ripresentarsi del fenomeno.

A tale riguardo l'Ente ha dichiarato che *«il permanere di una cospicua quota di residui attivi relativi agli anni 2008 e precedenti, come si evince dal prospetto stesso, per la maggior parte degli stessi deriva da entrate in conto capitale ed è data principalmente dai tempi lunghi della realizzazione e chiusura dei lavori pubblici nonché dei lavori di edilizia privata legge 219/81 e legge 32/92. Si evidenzia che l'Amministrazione sta mettendo in atto tutte le procedure per accelerare il completamento delle opere. Si evidenzia inoltre che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, avendo reimputato le Entrate e le Spese non scadute, tale fenomeno si è notevolmente ridimensionato».*



Alla luce di quanto sopra, quindi, sembrerebbe che l'anomalia come sopra rilevata nella gestione dei residui attivi e passivi sia da ascrivere, per lo più, alla gestione degli investimenti e, in particolare, alla gestione della programmazione e della tempistica di esecuzione ed ultimazione dei lavori.

La Sezione si riserva di esprimere le proprie valutazioni definitive al riguardo, all'esito della verifica del sistema di bilancio dell'Ente relativo all'esercizio 2015, a seguito dell'introduzione del nuovo sistema di contabilità armonizzata e, in particolare, per quanto rileva in questa sede, della effettuazione dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui e della costituzione e gestione dell'istituto del Fondo pluriennale vincolato.

Movimentazione dei residui ultraquinquennali

In sede istruttoria è stata rilevata una inadeguata attività di riscossione dei residui del titolo I che ha fatto sorgere dubbi in merito alla reale consistenza degli accertamenti dei residui attivi costituiti in esercizi precedenti il 2009.

A tale riguardo è stato chiesto all'Ente di chiarire i motivi per i quali non abbia costituito un vincolo all'avanzo di amministrazione a titolo di Fondo svalutazione crediti per almeno il 25% dei residui attivi dei titoli I e III, e di specificare se i responsabili dei servizi abbiano attestato l'elevato tasso di riscuotibilità.

E' stato, altresì, chiesto di specificare, con la relativa documentazione a sostegno, se i responsabili dei servizi competenti avessero "analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità" dei suddetti residui attivi e se la loro esclusione dalla base di calcolo del Fondo svalutazione crediti sia intervenuta previo parere motivato dell'Organo di revisione economico-finanziaria (cfr. art. 6, comma 17, DL 95/2012 ante riforma del sistema contabile ex Dlgs 118/2011).

Inoltre, è stato chiesto di indicare le ragioni sottese alla costituzione di un fondo generico vincolato per € 19.463,87.

Sul punto l'Ente ha fornito il seguente riscontro precisando «che:

- Per il titolo I l'importo mantenuto a residui ammonta ad €. 12.992,18;
- Per il titolo III l'importo mantenuto a residui ammonta ad €. 1.541,53;
- Nel bilancio di Previsione 2013 era stato previsto il Fondo svalutazione crediti nella misura di €. 10.000,00 che è confluito nell'avanzo vincolato del risultato di amministrazione;



M

- Che con il rendiconto 2013 ed anche con i rendiconti precedenti sono stati stralciati dal Conto i residui attivi di incerta/difficile esazione, come si evince dal Conto del Patrimonio, ATTIVO alla voce "Crediti di dubbia esigibilità" che presenta un saldo al 31/12/2013 di €. 327.598,50;
- Che per le motivazioni di cui sopra non è stato posto alcun vincolo specifico sull'Avanzo di Amministrazione, né è stato attestato dai responsabili dei servizi l'elevato tasso di riscuotibilità dei residui attivi, viceversa, non si è dato corso, nell'esercizio 2014, alla applicazione dell'avanzo libero, proprio al fine di salvaguardare gli equilibri di Bilancio;
- In merito alla costituzione del Fondo vincolato per €. 19.463,87, lo stesso è stato generato per E. 18.000,00 dal Fondo svalutazione crediti (€. 10.000,00 anno 2013 ed €. 8.000,00 anno 2012) nonché altre piccole somme vincolate e solo per mero errore tali somme non sono state indicate al punto d) del quadro 1.5.1».

Alla luce delle risposte fornite dall'Ente, la Sezione ritiene opportuno rinviare ogni valutazione in merito alla correttezza della gestione dei residui attivi e passivi e, in particolare, dei residui ultraquinquennali, all'esito della disamina delle modalità di effettuazione dell'operazione di riaccertamento straordinaria dei residui e, per quanto rileva in questa, del fondo crediti dubbia esigibilità (già "fondo svalutazione crediti").

E. Servizi conto terzi

Esaminando il dettaglio delle tipologie di spese, la Sezione nutre tutt'ora dei dubbi in merito alla corretta allocazione tra le partite di giro delle seguenti voci:

- Progetto P.M. gestione associata;
- Anticipazione per conto acquedotto lucano;
- Esecuzione lavori in danno terzi 2.364,00.

In sede istruttoria è stato chiesto di specificare, con la relativa documentazione a sostegno, la natura, l'oggetto e la tipologia di rapporto in essere rispetto di ciascuna delle sopra citate operazioni ed i motivi per cui si è ritenuto di allocarla nelle partite di giro per servizi conto terzi.

Sul punto l'Ente ha fornito un riscontro non esaustivo, limitandosi a dichiarare quanto segue:

«"Progetto P.M. gestione associata" — Trattasi di progetto gestito dal Comune Capofila della gestione associata della POLIZIA MUNICIPALE e solo per motivi di natura previdenziale pagati dal Comune — le somme erano a carico del fondo di coesione e da rimborsare da parte del comune di Pescopagano, si allega copia determina del COMUNE DI PESCOPAGANO;



M

"Anticipazione per conto di acquedotto lucano" — Trattasi di somme pagate inerente il Servizio Idrico Integrato, passato in gestione ad Acquedotto Lucano dal 2003, e che per mancata volturazione dei contratti le somme sono state fatturate al Comune il quale ha provveduto al pagamento e richiesta di rimborso all'Acquedotto Lucano S.P.A.;

"Esecuzione lavori in danno di terzi":

- *la somma di Euro 1.864,00 è relativa ad un intervento di somma urgenza alla cabina P.I. danneggiata da un incidente la cui spesa è stata rimborsata dall'assicurazione, si allega copia determina;*
- *la somma di E. 500,00 è relativa ad un intervento di ritiro e smaltimento rifiuti abbandonati per i quali era già stato individuato il trasgressore a carico del quale è stata posta la spesa, si allega copia determina».*

I riscontri forniti non hanno chiarito, né tantomeno è stata trasmessa alcuna documentazione al riguardo, la sussistenza o meno dei presupposti per la contabilizzazione di tali voci nei "servizi per contro terzi".

Sul punto si ricorda che ai sensi dei principi contabili vigenti nell'esercizio 2013 (punti 25 e 60 del principio contabile n. 2 approvato dall'Osservatorio nel 2008) *"Le entrate [come le spese] da servizi conto terzi devono essere limitate a quelle strettamente previste dall'ordinamento finanziario e contabile, con responsabilità del servizio finanziario sulla corretta imputazione.*

Le entrate e le spese da servizi conto terzi riguardano tassativamente:

- a) le ritenute erariali, ad esempio le ritenute d'acconto IRPEF, ed il loro riversamento nella tesoreria dello Stato;*
- b) le ritenute effettuate al personale ed ai collaboratori di tipo previdenziale, assistenziale o per conto di terzi, come ad esempio le ritenute sindacali o le cessioni dello stipendio, ed il loro riversamento agli enti previdenziali, assistenziali ecc.;*
- c) i depositi cauzionali, ad esempio su locazioni di immobili, sia quelli a favore dell'ente sia quelli che l'ente deve versare ad altri soggetti;*
- d) il rimborso dei fondi economali anticipati all'economista;*
- e) i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali;*
- f) le entrate e le spese per servizi rigorosamente effettuati per conto di terzi.*

(cfr. punti 25 e 60, Principio Contabile n. 2 per gli Enti Locali – gestione del sistema di bilancio - approvato dall'Osservatorio in data 18 novembre 2008).



M

I presupposti per tale contabilizzazione "speciale" sono tassativi e non sono suscettibili di un'interpretazione a "maglie larghe".

Peraltro, con l'entrata in vigore del nuovo sistema di contabilità armonizzata, il legislatore ha codificato – in maniera espressa e tassativa – i principi già "vigenti" nel sistema contabile "pre-riforma".

Ai sensi del punto 7.1 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (cfr. allegato A/2 al Dlgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni) viene espressamente previsto che *"I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.*

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa

Non hanno natura di "Servizi per conto di terzi" e, di conseguenza, devono essere contabilizzate negli altri titoli del bilancio:

- *le spese sostenute per conto di un altro ente che comportano autonomia decisionale e discrezionalità, anche se destinate ad essere interamente rimborsate, quali le spese elettorali sostenute dai comuni per altre amministrazioni pubbliche, le spese di giustizia, ecc.;*
- *le operazioni svolte per conto di un altro soggetto (anche non avente personalità giuridica, comprese le articolazioni organizzative dell'ente stesso) che non ha un proprio bilancio nel quale contabilizzare le medesime operazioni;*
- *i finanziamenti comunitari, anche se destinati ad essere spesi coinvolgendo altri enti, nei casi in cui non risultino predefiniti tempi, importi e destinatari dei successivi trasferimenti;*
- *le operazioni in attesa di imputazione definitiva al bilancio. Nel caso di accertamento e/o riscossione di entrate per le quali, in bilancio, non è prevista l'apposita "tipologia di entrata" si rinvia a quanto previsto al punto 3.4".*

Il rilievo, pertanto, non può considerarsi, allo stato degli atti, superato.



Handwritten signature or mark.

F. Procedure di esternalizzazione di lavori, servizi e forniture

In sede istruttoria è stato chiesto di indicare “le procedure di selezione utilizzate dall’Ente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture nel corso dell’esercizio 2013”.

Sul punto l’Ente ha fornito una risposta del tutto evasiva e, comunque, non esaustiva; si è limitato, infatti, a dichiarare che *«Le procedure utilizzate dall’Ente per l’affidamento di lavori, servizi e forniture nel corso dell’esercizio 2013 rispecchiano quelle stabilite dal D.Lgs n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Si precisa inoltre che per i lavori, servizi e forniture in economia di cui all’art. 125 del D.Lgs n. 163/2006 il Comune si è dotato di apposito regolamento che si allega in copia»*. La genericità e la indeterminatezza della risposta fornita rendono il riscontro privo di contenuto concreto.

Pertanto la richiesta istruttoria non può considerarsi soddisfatta.

Ne consegue che l’Ente dovrà provvedere a fornire puntuale riscontro a tale richiesta istruttoria, dando evidenza di tutte le tipologie di rapporti - in essere alla data odierna - aventi per oggetto o per effetto l’affidamento all’esterno di lavori, servizi e/o forniture.

Tale circostanza, anche in considerazione delle criticità rilevate nella programmazione degli investimenti e, in particolare, nella gestione della tempistica di esecuzione ed ultimazione delle opere, sarà oggetto di specifico approfondimento da parte di questa Sezione, e ciò al fine di valutare - in termini di sana gestione finanziaria- la complessiva dinamica di gestione degli investimenti, nonché delle modalità di affidamento all’esterno di lavori, servizi e forniture.

G. Spesa di personale

In sede istruttoria è stato chiesto di chiarire l’incongruenza tra le informazioni riportate nel prospetto 6.2 del questionario, nell’ambito del quale vengono riportati impegni di spesa per collaborazioni coordinate e continuative per € 11.000,00 e per rapporti in convenzione per € 70.000,00, rispetto all’affermazione di insussistenza di spese di personale “in forma flessibile” contenute nel punto 6.6 e nel prospetto di cui al punto 6.6.1 del Questionario.

Si è chiesto, inoltre, di chiarire le ragioni per cui l’Ente risulta non aver adottato il piano delle performance di cui all’art. 10 Dlgs 150/2009 (cfr. punto 6.10 Questionario).

Sul punto l’Ente ha fornito i seguenti riscontri: *«Per l’incongruenza rilevata in ordine alla spesa per lavoro flessibile trattasi di un errore nella compilazione del punto 6.6.1 del questionario e si forniscono i seguenti chiarimenti:*



M

- La somma di E. 11.000,00 riportata nel prospetto 6.2 quale spesa per "collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione e per altre forme di lavoro flessibile" è relativa agli incarichi di Psicologo ed Assistente Sociale. Nell'anno 2009 per la stessa fattispecie la spesa era pari ad E. 12.100,00;

- La somma di E. 70.000,00 è relativa a convenzioni stipulate fra Enti per la Segretaria Comunale e per l'ufficio Tecnico. Per tale ultima somma, si è ritenuto, come anche indicato nelle note del quadro 6.6.2 del questionario, non rientrante nelle componenti da considerare».

Alla luce di quanto sopra, non risulta essere stata fornita alcuna risposta in merito al rispetto in concreto del vincolo di spesa di cui all' art. 9, comma 28, del DL 78/2010, e ciò in quanto il questionario 2013 non risulta essere stato compilato *in parte qua*.

La circostanza rileva anche in termini di diligente adempimento - da parte del competente Organo di revisione economico-finanziaria - degli obblighi di cui ai commi 166 e ss dell'art. 1 della legge 266/2005 funzionali a consentire l'esercizio da parte di questa Corte delle attività di controllo di cui all'art. 148 bis TUEL.

Del pari, non risulta essere stata fornita dall'Ente alcuna risposta con riferimento alle motivazioni della mancata adozione del piano delle performance di cui all'art. 10 Dlgs 150/2009 (cfr. punto 6.10 Questionario).

Il rilievo, pertanto, non risulta superato.

1.3 Relazione sulla situazione finanziaria attuale dell'Ente

Nell'ambito della nota istruttoria del 5 febbraio 2016, Prot.124, ai fini di una valutazione dinamica e prospettica degli equilibri di bilancio dell'Ente in un'ottica di sana gestione finanziaria - è stato chiesto all'Organo di revisione economico-finanziaria di trasmettere una breve relazione che descrivesse la reale situazione finanziaria dell'ente a tutto il 2014 e, con specifico riferimento alla gestione dei residui (attivi e passivi), alle risultanze dell'operazione di riaccertamento straordinario effettuata ai sensi dell'art. 3, comma 7 del D.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni. E' stato chiesto, in particolare, di relazionare in merito ai seguenti aspetti:

1. mole di residui attivi e passivi conservati al 31 dicembre 2014 e mole di residui attivi e passivi cancellati per insussistenza in occasione e per effetto dell'operazione di riaccertamento straordinaria dei residui. Indice di anzianità e di riscossione dei residui attivi cancellati



Handwritten signature or mark.

nell'ambito dell'operazione di riaccertamento straordinaria. Effetti sul risultato di amministrazione 2015;

2. indicazione analitica degli eventuali debiti fuori bilancio riconosciuti nell'esercizio 2014 e 2015 mezzi di copertura utilizzati ed invio delle relative delibere consiliari di riconoscimento;
3. identificazione e valutazione di eventuali passività potenziali e sopravvenienze passive;
4. eventuali ritardi nel pagamento dei creditori ed esistenza di azioni esecutive sul patrimonio dell'Ente;
5. idoneità dell'Ente a garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili;
6. indicazione delle alienazioni immobiliari eventualmente deliberate dall'Ente tra il 2013 e il 2015 con dettaglio della tipologia di bene, valore storico, valore di realizzo, eventuale plusvalenza e modalità di calcolo della stessa, titolo a ragione del quale sia stata iscritta in bilancio la corrispondente entrata, data di stipula del rogito, estremi della delibera di autorizzazione alla vendita.

In riscontro alla sopra riportata richiesta, sono stati forniti i seguenti dati e informazioni: «La situazione dei residui attivi e passivi al 31/12/2014, nonché il quadro riassuntivo della gestione finanziaria ed il risultato di amministrazione erano i seguenti:

Descrizione	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	=====	=====	1.174.947,60
RISCOSSIONI	517.254,92	1.529.136,09	2.046.391,01
PAGAMENTI	863.806,95	1.295.116,86	2.158.923,81
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			1.062.414,80
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			0
DIFFERENZA			1.062.414,80
RESIDUI ATTIVI	2.306.068,56	961.982,47	3.268.051,03
RESIDUI PASSIVI	2.369.736,10	951.806,89	3.321.542,99
DIFFERENZA			-53.491,96
	AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		1.008.922,84
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	- FONDI VINCOLATI		38.515,86
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE		88.315,37
	- FONDI DI AMMORTAMENTO		0
	- FONDI NON VINCOLATI		882.091,61

A seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario, effettuata con deliberazione di giunta n. 13 del 29/04/2015 sono stati:



<i>cancellati residui Attivi per</i>	€ 1.279.963,51
<i>cancellati residui Passivi per</i>	€ 1.730.153,81
<i>reimputati residui attivi per</i>	€ 535.159,52
<i>reimputati residui passivi per</i>	€ 1.031.223,33
<i>Fondo pluriennale vincolato</i>	€ 496.103,81

Per effetto di tale rideterminazioni il risultato di amministrazione ha subito un incremento di €.396.798,34 passando da €.1.062.414,80 ad €.1.459.213,14 e risulta così costituito:

Parte accantonata

<i>Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2014 (4)</i>	405.893,88
<i>Totale parte accantonata</i>	405.893,88

Parte vincolata

<i>Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili</i>	273.727,94
<i>Vincoli derivanti da trasferimenti</i>	
<i>Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui</i>	
<i>Vincoli formalmente attribuiti dall'ente</i>	
<i>Altri vincoli da specificare di</i>	
<i>Totale parte vincolata</i>	273.727,94

<i>Totale parte destinata agli investimenti</i>	139.073,41
--	-------------------

<i>Totale parte disponibile (n) =(k)-(i)- (l)-(m)</i>	640.517,91
--	-------------------

Per quanto attiene ai residui attivi cancellati, si fa presente che trattasi, per la maggior parte, di residui attivi di parte capitale per i quali, nel frattempo si sono concluse le opere e si è determinata una economia sia in entrata che in uscita, ovvero di opere non avviate e riscritte sia in Entrata che in Uscita. Per quanto attiene alle entrate corrente si è, analogamente, proceduto alla cancellazione di residui attivi del titolo I per E. 56.102,27 (relativi quasi integralmente a TARSU anni 2009/2012) del titolo II per E. 1.815,00 relativo a contributi Regionali anno 2011 correlato a minor impegno di spesa, e titolo III



per E 21.141,97 riferiti a canoni gestione rete GAS METANO, le cui fatture sono state rifiutate dal gestore, si è dato incarico, già da tempo, al legale per la risoluzione della controversia.

- I debiti fuori bilancio riconosciuti sono i seguenti:

Anno 2015

Sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva per la complessiva somma di E.16.766,44. Delibera di Consiglio n. 31 del 23/11/2015. Tale delibera è stata regolarmente trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti per la Basilicata con nota numero 8434 del 30/11/2015.

Anno 2014

Non è stato riconosciuto alcun debito fuori bilancio. Alla data odierna non si ravvisano potenziali passività e/o sopravvenienze passive.

- Non sono stati riscontrati ritardi nel pagamento dei creditori e non si è registrata l'esistenza di azioni esecutive sul patrimonio dell'ente.

Per quanto attiene alla **tempestività dei pagamenti** si fa presente che per l'anno 2014 l'indicatore si è attestato a -22,1437, mentre per quanto attiene al 2015 l'indicatore è il seguente: - 10,2822 ;

- Alla data odierna l'ente risulta perfettamente in grado di assolvere alle funzioni ed ai servizi indispensabili.


- Nel triennio 2013 — 2015, bensì programmate, non sono state effettuate alienazione di beni immobili».

Alla luce di quanto sopra esposto, la Sezione si riserva di esprimere ogni valutazione in merito agli effetti, anche sull'attendibilità delle risultanze di bilancio e dei relativi equilibri, all'esito della verifica (modalità cd effetti) dell'operazione di riaccertamento straordinaria dei residui effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Dlgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Con riferimento alla debitoria fuori bilancio riconosciuta nel corso dell'esercizio 2015, si rinvia a quanto già evidenziato nel precedente paragrafo C) in relazione alla mancata costituzione di fondi di accantonamento per passività potenziali.

Con riferimento alla tempistica di pagamento dei debiti commerciali, la Sezione prende atto degli indicatori dichiarati per l'esercizio 2014 e 2015 ritenendoli in linea con le prescrizioni di legge.

La Sezione prende, altresì, atto di quanto sopra dichiarato in merito alla capacità dell'Ente di assolvere, con risorse proprie, all'erogazione dei servizi e delle funzioni essenziali e si riserva di



[Handwritten signature]

verificare l'attualità di tale circostanza in sede di verifica e controllo dei successivi sistemi di bilancio e dei relativi equilibri.

Si prende atto, infine, di quanto dichiarato in merito alla programmazione di vendite immobiliari e del fatto che le stesse non si siano ancora realizzate negli esercizi 2014 e 2015. Sul punto la Sezione si riserva ogni approfondimento in sede di disamina dei rendiconti 2014 e 2015, e ciò con particolare riferimento al trattamento "contabile" di tali vendite – solo "programmate".

Considerato in

DIRITTO

2 Ai sensi del comma 1 dell'art. 148 – bis (Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli Enti Locali) le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano, tra l'altro, i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge n.266/2005 per la verifica:

- a) degli obiettivi annuali del patto di stabilità;
- b) dell'osservazione del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, sesto comma della Costituzione;
- c) della sostenibilità dell'indebitamento;
- d) dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

2.1 Ai sensi del comma 3 del medesimo articolato *"l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento"*.

2.2 Gli esiti dell'attività istruttoria espletata con riferimento al rendiconto 2013 hanno evidenziato la presenza, tra le altre, di anomalie nella gestione dei residui attivi e passivi e, in particolare, nella capacità di riscossione dei residui attivi ultra quinquennali.



2

Per l'effetto, è la stessa attendibilità delle complessive risultanze di bilancio e, in particolare, del risultato di amministrazione a poter essere stata inficiata dalla conservazione, alla data del 31.12.2013, di residui attivi in realtà insussistenti ovvero dalla fortemente dubbia esigibilità.

In considerazione del fatto che l'Ente, al fine di adeguarsi e dare compiuta attuazione ai nuovi principi e prescrizioni del sistema di contabilità armonizzata introdotto dal D.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, ha dovuto effettuare una complessiva revisione del proprio sistema di bilancio, e ciò a partire proprio dall'operazione di riaccertamento straordinario dei residui prescritta ai sensi del comma 7 dell'art. 3 del sopra citato articolato normativo, la Sezione ritiene opportuno attualizzare l'analisi delle anomalie sopra riscontrate alla luce dell'esame dell'applicazione, a decorrere dall'esercizio 2015, del nuovo sistema di contabilità armonizzata.

Ci si riferisce, in particolare, agli effetti sul sistema di bilancio dell'Ente e sui relativi equilibri e risultanze dell'operazione di riaccertamento straordinaria dei residui e dell'adozione, in conformità alle prescrizioni di legge, dei nuovi istituti del Fondo Pluriennale Vincolato e del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità, quali assi portanti nel sistema contabile attualmente vigente. Per l'effetto, questa Sezione emetterà le pronunce di cui al comma 3 dell'art. 148 bis TUEL, ivi inclusa l'eventuale preclusione dei programmi di spesa, all'esito dell'esame del complessivo sistema di bilancio (preventivo e consuntivo) aggiornato all'esercizio 2015, e ciò al fine di verificare se tali anomalie risultano superate ovvero risultino violazioni di ulteriori vincoli e/o irregolarità nella gestione del bilancio, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari dell'Ente.

PQM

La Sezione regionale di controllo per la Basilicata,

Segnala

le anomalie e le criticità nella gestione del bilancio 2013 riportate in parte motiva e rinvia l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 148-bis, comma 3, TUEL all'esito della verifica delle risultanze dei bilanci 2014 e 2015 in corso di esecuzione.

Dispone

- che il Comune di Baragiano fornisca entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della presente deliberazione i riscontri istruttori richiesti con riferimento alle procedure utilizzate – alla data odierna – per l'affidamento all'esterno di lavori, servizi e forniture;




Handwritten signature or mark.

- che copia della presente pronuncia sia trasmessa, a cura del Servizio di supporto di questa Sezione, al Presidente del Consiglio comunale di BARAGIANO (PZ) con invito a portarla all'attenzione al Consiglio comunale; al Sindaco e, ai sensi dell'art. 239, comma 2, lett. a) del TUEL, all'Organo di revisione dei conti del Comune di BARAGIANO (PZ);
- che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013, la presente pronuncia venga altresì pubblicata sul sito Internet dell'Amministrazione comunale nelle modalità di legge, dando riscontro a questa Sezione dell'avvenuta pubblicazione.

Così deciso in Potenza, nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2016.

IL MAGISTRATO RELATORE
dott.ssa Vanessa PINTO



IL PRESIDENTE
dott. Rosario SCALIA



Depositata in Segreteria il 4 maggio 2017

IL FUNZIONARIO PREPOSTO AL SERVIZIO DI SUPPORTO

dott. Giovanni CAPPIELLO

